



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A2030



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**A2030**>> , il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha **sede legale in Calle lunga San Barnaba 2722, nel comune di Venezia.**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Organizzazione viene costituita con la finalità ultima di contribuire alla promozione di un processo di cambiamento del modello di sviluppo in linea con i GOALS sanciti dalla Agenda Onu 2030, ritenendo le tre dimensioni dello sviluppo (economica, ambientale e sociale) strettamente correlate tra loro. Riconoscendo una vocazione per l'azione nel settore del sociale, l'Organizzazione intende generare azioni che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi legati alla lotta alla povertà e la fame (1 e 2), alla promozione

della salute e dell'istruzione di qualità, equa e inclusiva per tutti (3 e 4), all'empowerment dell'universo femminile (5), alla crescita economica e all'imprenditoria inclusive, innovative, eque, e alla produzione e al consumo responsabili e sostenibili (8, 9,12) alla riduzione delle disuguaglianze (10), alla promozione delle comunità inclusive, pacifiche, giuste e collaborative (11, 16 e 17), al rispetto per l'ambiente (13, 14, 15)

Alla luce di tale contesto, la motivazione fondante dell'Organizzazione si esplicherà promuovendo concretamente l'innovazione sociale attraverso i processi di osmosi culturali, pace e fratellanza tra popoli e inclusione sociale per categorie svantaggiate, fragili a rischio di discriminazione, persecuzione e marginalità sociale, con particolare vocazione per i cittadini di Paesi terzi e cittadini di Paesi terzi con un vissuto migratorio alle spalle, specie se migrazioni forzate, in fuga da guerre e persecuzioni, come richiedenti e titolari di protezione internazionale adulti e minori e MSNA.

L'Organizzazione di prefigge inoltre di promuovere il valore della cittadinanza, della democrazia europea e dei valori fondamentali dell'UE, quali il rispetto della dignità e dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza, protezione delle minoranze, pluralismo, non-discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e uguaglianza di genere, impegnandosi nella lotta a ogni tipo di discriminazione, disuguaglianza e intolleranza, e nella promozione dei diritti delle categorie più vulnerabili e dei diritti di cittadinanza dell'Unione. Intende altresì prevenire e combattere le discriminazioni e la violenza contro le persone LGBTQ+, le discriminazioni e la violenza di genere e contro i minori, promuovendo e proteggendo i diritti di tali categorie.

L'Organizzazione si prefigge di promuovere per questi soggetti azioni specifiche atte a favorirne l'empowerment e la valorizzazione, un più equo accesso all'educazione e alla formazione professionale, sostenendone il percorso di inserimento sociale, crescita e sviluppo, attraverso l'offerta di strumenti per la propria formazione ed autodeterminazione, nella convinzione che ciò risulti funzionale sia al rilancio socio-culturale ed economico dell'Italia, sia al rilancio socio-culturale ed economico dei Paesi d'origine e delle comunità transnazionali, con cui si auspica di promuovere crescenti collaborazioni in un contesto europeo, europeista e internazionale.

L'Organizzazione intende altresì supportare la creazione di percorsi d'eccellenza e innovazione attraverso l'attrazione di capitali e investimenti ad alto impatto sociale destinati allo sviluppo di collaborazioni innovative e forme di ibridazione tra modelli di impresa, comunità locali e mondo del terzo settore, attraverso la condivisione del know-how necessario per il rafforzamento di un ecosistema che favorisca la crescita dell'imprenditorialità sociale inclusiva, generando valore per l'intera comunità.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, DLgs 3 Luglio 2017, n.117:

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

L'Organizzazione intende esercitare tali azioni per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra esposte, sviluppando innanzitutto:

- **lavoro di rete e costruzione di partenariati strategici** con eccellenze delle diverse realtà coinvolte (no profit e terzo settore, realtà produttive for profit con interesse per l'impatto sociale, comunità migranti e loro reti transnazionali), con l'intento di generare, condividere e raccogliere specifiche competenze al fine di predisporre progettualità basate su una presa in carico e valorizzazione del soggetto olistica e integrata, tenendo conto delle vulnerabilità e potenzialità di ciascun individuo;
- **progetti volti all'attrazione di finanziamenti pubblici e privati, quali capitali e investimenti ad alto impatto sociale**, al fine di sviluppare collaborazioni innovative e forme di ibridazione tra modelli di impresa, gruppi sociali, comunità migranti e comunità locali, per la tutela dei diritti umani, la lotta alle discriminazioni e l'inclusione delle categorie svantaggiate, degli individui fragili o a rischio di marginalità sociale, in funzione del rilancio socio-culturale ed economico del Paese;
- **progetti di sensibilizzazione e solidarietà sociale ed economica su scala nazionale ed internazionale**, con lo scopo di valorizzare l'individuo e i gruppi sociali nel loro processo di autodeterminazione, attraverso lo studio, le performance artistiche, la formazione professionale, l'inserimento lavorativo e il supporto all'imprenditoria; di promuovere l'uguaglianza e lottare contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione; di tutelare e promuovere i diritti delle categorie menzionate; promuovere il rispetto della dignità e dei diritti umani, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, delle minoranze, del pluralismo, della non-discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e dell'uguaglianza di genere, impegnandosi nella lotta a ogni tipo di discriminazione, disuguaglianza e intolleranza, e nella promozione dei diritti delle categorie più vulnerabili e dei diritti di cittadinanza.
- **progetti volti a promuovere e valorizzare le eccellenze** in ogni loro forma di espressione, garantendo adeguato supporto allo sviluppo dell'individualità

artistica, culturale e professionale, nonché di sistemi di impresa socialmente innovativa, attraverso la condivisione del know-how, per il rafforzamento di un ecosistema che favorisca la crescita del mercato del lavoro, dell'arte e dell'imprenditorialità sociale anche di soggetti migranti, generando valore per la comunità d'accoglienza e d'origine, sostenendo un sistema di produzione e consumo inclusivo, equo e sostenibile;

Si prefigge quindi di promuovere e sostenere, in collaborazione con Istituzioni, società civile ed organizzazioni sociali, le azioni sotto riportate a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- **costruzione di reti di partenariato solide e innovative**, volte a migliorare le condizioni di benessere delle comunità territoriali, rafforzando il coinvolgimento nella vita collettiva –economica, sociale e culturale– di fasce sempre più ampie della popolazione, attraverso la realizzazione di percorsi innovativi ad alto impatto sociale.
- **eventi culturali, artistici, pubblicazioni su diversi supporti e produzioni artistiche e audiovisive atte a sensibilizzare l'opinione pubblica** riguardo temi inerenti la promozione della osmosi culturale, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della parità di genere, delle comunità inclusive, del rispetto per l'ecosistema e della cultura dello sviluppo sostenibile in genere. Tali eventi possono essere destinati a raccolta fondi.
- **attività di accoglienza, formazione, coaching** e supporto di cittadini di Paesi Terzi finalizzate al loro inserimento sociale, alla valorizzazione e al potenziamento delle loro skills in ottica di eccellenza, empowerment, autodeterminazione, sviluppo personale e imprenditoriale.
- **attività di educazione e cooperazione allo sviluppo** di un ecosistema che favorisca la crescita di interventi innovativi con forte impatto sociale, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, coinvolgendo anche i cittadini immigrati, dei quali sia sostenuta e promossa la valorizzazione ed autodeterminazione anche in ottica di ricaduta positiva sul Paese d'origine.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio nazionale.

ART. 6 **(Ammissione associati)**

Sono previste due categorie di associati, con i medesimi doveri e diritti:

- associati fondatori (membri della Assemblea Costituente)
- associati ordinari;

Sono associati fondatori i membri della Assemblea Costituente, coloro che partecipano alla fase fondativa dell'associazione. Sono associati ordinari coloro che saranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo. Tutti gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo medesimo.

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni (in nome di soci collettivi) che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- **Assemblea degli associati**
- **Consiglio Direttivo**
- **Presidente**
- **Comitato di Promozione**
- **Presidente Onorario**

- **Comitato Tecnico Scientifico** da nominarsi associato ad una azione specifica, qualora si rilevino necessarie specifiche figure e competenze per seguire la progettazione e l'implementazione di azioni e progetti specifici
- **Organo di controllo**, da nominarsi al verificarsi delle condizioni di legge
- **Organo di revisione**, da nominarsi al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Può tenersi in forma "in presenza" o "da remoto" o in forma mista.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e via messaggistica istantanea agli indirizzi individuali o nel gruppo afferente alla Organizzazione; spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, in base a quanto previsto dall'Art. 6 e dall'Art. 9 del presente Statuto
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea può tenersi in presenza, in videoconferenza o in forma mista. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto da remoto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 5 e 7, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno le figure di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Vice Presidente affianca il Presidente e potrà essere investito anche dalla carica di Segretario o di Tesoriere. Si prevede possano essere nominati fino a 2 Vice Presidenti.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale, all'eventuale bilancio preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, con un preavviso di almeno tre giorni, e l'indicazione del giorno, della sede (fisica o virtuale) e dell'ora di convocazione e dell'ordine del giorno. Può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I voti possono essere espressi in presenza o per via telematica purché sia verificabile l'identità dei votanti.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo può rappresentare con delega un massimo di 1 altro membro.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- delibera in merito all'esclusione di un socio per fatti gravi
- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- delibera in merito alla costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico dotato delle necessarie competenze per la valutazione dell'impatto e lo sviluppo del piano strategico di progetto
- nomina al suo interno Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere
- nomina i membri del/i Comitato/i Tecnico Scientifico/i

- nomina i membri del Comitato di Promozione
- nomina il Presidente Onorario che presiede il Comitato di Promozione

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Comitato di Promozione)

Il Comitato di Promozione è l'organo statutario incaricato di promuovere il valore dell'Organizzazione per mezzo delle Relazioni Pubbliche, delle azioni di networking e della attrazione di collaborazioni, sponsorizzazioni e finanziamenti privati, sviluppando la rete di supporto che permette all'Associazione di operare.

ART. 18 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario presiede il Comitato di Promozione, con il mandato di promuovere il valore dell'Organizzazione per mezzo delle Relazioni Pubbliche, delle azioni di networking e della attrazione di collaborazioni, sponsorizzazioni e finanziamenti privati, sviluppando la rete di supporto che permette all'Associazione di operare.

Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato, salvo per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

ART. 19 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dal Consiglio Direttivo nel caso in cui specifiche progettualità e azioni richiedano figure e qualifiche atte supportare il Consiglio Direttivo nel garantire il buon funzionamento dell'Ente, assicurando la competenza, la coerenza e l'indipendenza del suo operato, nonché l'adeguatezza degli interventi e dell'impatto, rispetto agli obiettivi prefissati dallo specifico progetto o azione. È prevedibile che più Comitati Tecnico Scientifici si trovino ad operare contestualmente, a seconda del numero di progetti e attività in cui l'Organizzazione è coinvolta. La denominazione di ciascun Comitato sarà direttamente associata alla progettualità per cui esso è stato costituito. Il coordinamento dei Comitati Tecnico Scientifici è in capo al Consiglio Direttivo nella figura del Presidente che può incaricare dei delegati.

ART. 20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

ART. 21 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. È formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti e garantire che tutte le operazioni e le procedure di raccolta e di erogazione di denaro, beni e servizi siano trasparenti, tracciabili e facilmente verificabili da qualsivoglia terza parte interessata.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 23 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il successivo mese di maggio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 32

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

